

# DOCUMENTO

## ANNULLATO

Risposte a quesiti relativi alla procedura aperta per l'Affidamento in via di bonifica dei suoli e di ripristino ambientale (prioritariamente mediante completa rimozione dei rifiuti, in subordine, in areali specifici, mediante messa in sicurezza permanente) di aree interne al Comparto di Riqualificazione Urbana "PRU\_IP-1a" e "Ambito Centro Storico Modale (IM) e 2. C. fin. Reggiane" in Reggio nell'Emilia, suddiviso in lotti denominati "Capannone 17" "Capannone 18" - "Braccio storico viale Ramazzini" - e "Piazzale Europa" - CUP J89J1400870001. C.I.G. 6316329F91.

## per diffonibilità

## tra domanda e

## risposta.

**Domanda:**

visto che i lavori sono divisi in OG 12 IV con un importo di € 2.384.337 e OG1 III con un importo di € 607.360, l'importo delle bonifiche ambientali è inferiore alla categoria richiesta per Albo Gestori Ambientali e rientrante nella categoria 9 classe C, si chiede se è possibile partecipare alla gara con la classe C senza far ricorso ad avvalimento.

**Risposta:**

*In riferimento al quesito formulato, si precisa che il D.M. 3 giugno 2014 n. 120, all'articolo 9, suddivide le categorie 9 e 10 in classi "in funzione dell'importo dei lavori di bonifica cantierabili" senza ulteriori specificazioni.*

*Nel caso di specie i lavori di bonifica cantierabili sono quelli dell'appalto nel suo complesso, non assumendo rilievo la scorporabilità, all'interno dell'unitario progetto di bonifica autorizzato dall'Autorità competente, di alcune lavorazioni ai fini della autorizzazione prevista dall'articolo 207/2010. Ne sono confermata l'unitarietà del provvedimento di autorizzazione del Progetto di Bonifica, così come la inscindibile correlazione tecnica tra vari lavori ai fini della efficacia della bonifica e della tutela ambientale. Rimane pertanto confermato il necessario possesso della classe C.*

## Successivamente

## si pubblicherà

## documento con

## domande e

## relative risposte

**Domanda:**

se si costituisce una A.T.I. tra due società aventi le categorie OG12 e OG1 necessarie, si può partecipare alla gara se le due società forniscono solo la categoria 9 classe C e un importo che supera l'importo dei lavori

*Risposta: in riferimento al quesito formulato, si precisa che l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha natura di autorizzazione all'esercizio di determinate attività ed è legata al possesso di requisiti soggettivi dell'operatore economico attinenti all'idoneità professionale.*

*La normativa nazionale, proprio per la delicatezza e rilevanza delle funzioni svolte da tali soggetti (dal punto di vista ambientale ed igienico-sanitario), ritiene necessario che questi siano in possesso di caratteristiche aziendali ed organizzative tali da connotarli a livello soggettivo e da non consentire lo svolgimento delle attività da parte di soggetti terzi che ne siano privi. La valenza di titolo autorizzativo della iscrizione all'Albo è stata infatti ribadita dal TAR, da ANAC (AVCP) e dalla Corte di Cassazione.*

*Conseguentemente si ritiene non applicabile la disciplina prevista dall'articolo 92 del d.lgs. 163/2006 per i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, rientrando l'iscrizione all'Albo per categoria e classe adeguata tra i requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 39 del d.lgs. 163/2006. Da qui la inidoneità dello strumento del raggruppamento temporaneo di due imprese, ciascuna iscritta per classe inferiore rispetto a quella richiesta dal bando, ad integrare il requisito di idoneità professionale previsto dal bando medesimo.*

Reggio Emilia, 10 Luglio 2015

p. Il Dirigente (Dott. Roberto Montagnani)

**Il Dirigente**  
**Avv. Santo Gnoni**